

REGNO D'ITALIA.

Milano 18 Marzo 1814.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONAAl Sig. *Andrea di Legnano*

La circostanza d' essersi manifestata in questa Città, ed in quella di Pavia la febbre petecchiale, recatavi dai Militari ammalati che furono evacuati dagli Spedali dell' esercito, e la possibilità che per mezzo delle persone, che condussero i carri sui quali vennero trasportati i detti malati Militari, siasi il miasma contagioso diffuso anche in qualche altro Comune, o vi si diffonda successivamente, mi pongono nel dovere d' invigilare, e di stare al giorno sull' indole delle malattie, che si sviluppessero negli abitanti di ciascun Comune di questo Dipartimento, onde provvedere, occorrendo, senza indugio a norma dei casi.

A quest' effetto l' incarico, Sig. *Andrea*, di ordinare in mio nome ai Medici, e Chirurghi di cotesto Comune, siano essi stipendiati da qualche luogo pio, o condotti, o semplicemente esercenti, di vigilare colla massima attenzione sull' indole delle febbri, che si manifestassero negli infermi sottoposti alla loro cura, e di notificare a lei, ed a questa Prefettura senza il minimo ritardo ogni caso di malattia contagiosa, diffidandoli, che trascurando, o ritardando una tale notificazione, verranno irremissibilmente sottoposti alle pene prescritte agli art. 67. e 68. del Decreto 5 Settembre 1806; ed ella avrà cura di farmi conoscere i trasgressori.

Non avendo la presente circolare altro scopo, se non quello di prevenire i disordini, che possono temersi in quest' occasione, ella avvertirà che l' ordine ai

Me-

Medici, e Chirurghi di cotesto Comune sia loro dato con la maggiore prudenza, e riservatezza, onde non destare fra gli abitanti inopportune inquietudini.

Pel caso poi che, contro ogni mia aspettazione, si manifestasse costì in qualche individuo la febbre petecchiale, od altra malattia contagiosa, ella si farà la maggiore premura, appena ne sarà informata, di disporre che la persona infetta sia immediatamente posta sotto rigoroso sequestro, unitamente a quella destinata ad assisterlo, incaricando un Commesso di Sanità, od il Corsore Comunale d'invigilare attentamente, acciò il sequestro venga osservato.

Farà inoltre praticare nella stanza dell'ammalato i necessari profumi tante volte al giorno, quante saranno prescritte dal Medico che lo avrà in cura, col quale si concerterà per l'attivazione anche di ogni altra misura di precauzione, che si giudicasse opportuna.

Finalmente non ometterà di far eseguire con tutta diligenza gli espurghi alle vesti, ed altri effetti, ed alla stanza, che avranno servito pel malato, sia che esso muoja, ovvero guarisca, e non permetterà nel caso di guarigione, che sia riammesso a libera pratica, se non dopo che il Medico lo avrà dichiarato incapace a comunicare il contagio.

Eguali precauzioni si useranno a riguardo della persona che lo avrà assistito.

Ho il piacere di attestarle la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA Segr. Gen.

H. 46.
1^{to} 61 13. Mayo 1864.